



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA  
SEZIONE LAVORO

N. 74/114 SENTENZA

N. 368/10 R.G.

N. 4744 CNP

CATANIA 24 LUG. 20

Composta dai Signori Magistrati:

Dott. Pasquale Nigro

Presidente Rel.

Dott. Valeria Di Stefano

Consigliere

Dott. Enrico Rao

Consigliere

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa di Pubblico impiego iscritta al n. 368/2010 R.G

**TRA**

**COMUNE di RAGUSA**, in persona del suo Sindaco pro tempore, autorizzato a stare in giudizio con deliberazione G.M. n. 104 del 4.3.2010, rapp. E difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Angelo Frediani e dall'avv. Silvia Tea Calandra Mancuso, per mandato a margine del ricorso in appello, elettivamente domiciliato in Catania, via Umberto n. 143 presso o studio dell'avv. Carlo Immè.

**Appellante**

**CONTRO**

nomi omissis

Polizia Municipale  
Refuse

lumi omissis

Polizia Municipale  
Ragusa

rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Occhipinti, ed elettivamente domiciliati in Catania presso lo studio dell'avv. Alfio Di Marco in viale M. Rapisardi n. 443.

**Appellati**

avente per oggetto:

All'udienza di discussione del 3.07.2014, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti nei rispettivi atti difensivi, è stata posta in decisione.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso proposto dinanzi il Tribunale di Ragusa, in funzione di Giudice del Lavoro, gli odierni appellanti, tutti dipendenti del Comune di Ragusa quali Vigili urbani, premesso di aver svolto attività lavorativa al di fuori di ogni prestabilita programmazione di turni anche durante i giorni festivi infrasettimanali e di non aver

fruito di corrispondenti riposi compensativi, affermavano di aver diritto al compenso previsto prima dall'art. 17 del d.p.r. 268/87 e poi dall'art. 24 del CCNL del 14.09.2000; chiedevano, pertanto, che il Comune fosse condannato di conseguenza.

103  
14/09/2010  
Il Comune, costituitosi in giudizio, rilevava preliminarmente l'inammissibilità della domanda attrice per pendenza di identico ricorso dinanzi al TAR Sicilia – Sez. Catania, e deduceva l'infondatezza del ricorso invocando il disposto dell'art. 13, comma 7 del citato d.p.d. 268/87.

Con sentenza del 12.2.2010 il Giudice adito condannava il Comune di Ragusa al pagamento, in favore dei ricorrenti, per l'attività lavorativa svolta dai medesimi durante festività infrasettimanali a decorrere dal 1° luglio 1998 (ovvero dalla data di instaurazione del rapporto lavorativo, se successiva al 1° luglio 1998) fino alla data di notifica del ricorso, del compenso aggiuntivo previsto dagli artt. 17, comma 2°, del d.p.r. 268/87 e 24 del CCNL del 14.9.00, nella misura specificata in seno ai prospetti prodotti in giudizio, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al giorno del pagamento effettivo;

condannava, inoltre, il Comune di Ragusa a rifondere ai ricorrenti le spese processuali.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Ragusa con ricorso del 17.03.2010, per i motivi ivi esposti, chiedendo che la Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettasse integralmente le domande proposte nel ricorso di I° grado.

Gli odierni appellanti, indicati in epigrafe, si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.

La causa veniva decisa all'udienza del 3.07.2014, dandosi pubblica lettura del dispositivo.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello proposto è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.

Con i vari motivi di appello, il Comune di Ragusa deduce che si sarebbe verificata, nella sentenza impugnata, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 13, comma 7,

del D.P.R. n. 268/1987 e del disposto dell'art. 22, comma 5, del CCNL del 14.09.2000 e successive modifiche, norme che disciplinano, specificatamente, la materia dei turni giornalieri di lavoro, che possono essere istituiti per le esigenze di funzionalità degli enti, necessari alla copertura degli orari di servizio, anche in giorni festivi.

Deduce, in particolare, il Comune appellante che l'art. 17 del citato decreto, erroneamente applicato dal primo decidente alla fattispecie in oggetto, disciplinerebbe la diversa ipotesi che non ha nulla a che vedere con la turnazione del lavoro, di attività prestata "per particolari esigenze di servizio", in giorni anche festivi. Si tratterebbe di ipotesi, infatti, in cui il dipendente è chiamato a rendere una prestazione non prevista, eccezionale, per "particolari esigenze di servizio", che viene ricompensata, per la eccezionalità, come lavoro straordinario festivo; mentre, invece, il servizio di Polizia Municipale è articolato fisiologicamente, per le esigenze funzionali dell'attività stessa e dell'ente locale, per turni. Ciò comporterebbe secondo il Comune appellante che i servizi di Polizia Municipale devono essere prestati per tutte le ore del giorno e per tutti i giorni della settimana, anche se festivi; e che la prestazione di attività lavorativa anche nelle festività infrasettimanali, non può ritenersi ipotesi "straordinaria", ma rientrerebbe nell'organizzazione ordinaria dell'attività dei Vigili Urbani, articolata su turnazione, per consentire l'ordinario svolgimento del servizio.

Sostiene, infine il Comune di Ragusa che i prospetti prodotti in giudizio non avrebbero fornito la prova della straordinarietà del lavoro prestato dagli appellanti nei giorni festivi; e che, in ogni caso, diversamente da quanto dichiarato dal teste Spata Rosario e sostenuto dai ricorrenti, i suddetti prospetti non sono stati mai redatti dall'Ufficio personale; tant'è, che, sugli stessi non vi è l'intestazione del Settore Personale; e che le pretese dedotte nel presente giudizio, che si voglia no far passare per prestazioni extra-turno, non sono mai state autorizzate preventivamente ed attestate da disposizioni di servizio in forma scritta, così come impone la qualità di ente pubblico del datore di lavoro.